

Pubblicato il 31/12/2018

N. 12614/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08085/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8085 del 2014, proposto da:

Comune di Voltaggio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Bruna Bruni, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Soc Gse S.p.A Gestore Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Fiorentini in Roma, via Nizza, 45;

per l'annullamento

del provvedimento GSE/20140043854 del 17/04/2014 con cui il GSE ha comunicato il non accoglimento della richiesta di concessione della tariffa incentivante relativa all'impianto fotovoltaico denominato "La Filanda", di potenza pari a 39,25 kW, ubicato in Via Filanda 84 nel comune di Voltaggio;
delle "Regole Applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe

incentivanti- DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia)" limitatamente al Paragrafo 1.1. laddove con riferimento alla lettera c) si precisa che "1. Gli edifici e le aree dove sono ubicati gli impianti devono essere di proprietà delle Amministrazioni pubbliche";

per l'accertamento del diritto all'ammissione alle tariffe incentivanti per l'impianto fotovoltaico "La Filanda";

per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Gse S.p.A Gestore Servizi Energetici e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente introdotto il ricorrente in epigrafe indicato impugna, chiedendone l'annullamento, il provvedimento GSE/20140043854 del 17/04/2014 con cui il GSE ha comunicato il non accoglimento della richiesta di concessione della tariffa incentivante relativa all'impianto fotovoltaico denominato "La Filanda", di potenza pari a 39,25 kW, ubicato in Via Filanda 84 nel comune di Voltaggio; chiede l'accertamento del diritto all'ammissione alle tariffe incentivanti per l'impianto fotovoltaico "La Filanda"; chiede altresì il risarcimento dei danni patiti.

Premesso in fatto che:

il Comune di Voltaggio (AL), stipulava in data 03.10.2012 un contratto di locazione di una porzione di tetto di copertura di un edificio di proprietà privata, sito in Voltaggio, in Via della Filanda n. 84, e qui vi installava, divenendone Soggetto Responsabile, un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 39,25 kWh, entrato in esercizio il 31.12.2012; la locazione ha una durata ventennale (decorrenza dal 1 ottobre 2012 e scadenza prevista per il 30 settembre 2032);

in data 15.01.2013 il Comune di Voltaggio richiedeva al GSE il riconoscimento della

tariffa incentivante prevista dall'art. 1, comma 4, lett. c del D.M. 5 luglio 2012; con nota prot. n. GSE/P20140043854 del 17/04/2014 il GSE, previo invio della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90, rigettava l'istanza del Comune sostenendo che: *“L'Art.1, comma 4, lettera c) del DM 5 luglio 2012 prevede che il DM 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) continua ad applicarsi agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012; (...) gli edifici o le aree ove sono ubicati gli impianti devono essere di proprietà delle Amministrazioni pubbliche già alla data di entrata in esercizio dell'impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione”*;

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico; si è costituito in giudizio il GSE depositando documenti e memoria con cui ha insistito per la reiezione del ricorso. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria conclusionale.

Nella pubblica udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

Il ricorrente affida il ricorso alle censure di eccesso di potere per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti; eccesso di potere per illogicità manifesta, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; violazione di legge (o eccesso di potere per errata applicazione) con riferimento all'art.1, comma 4, lett. c) del D.M. 5 luglio 2012; eccesso di potere per errata applicazione dell'art.3, lett.u, del D.M. 5 maggio 2011; eccesso di potere per motivazione illogica, apodittica e generica; violazione di legge con riferimento all'art.97 della Costituzione.

Sostiene in buona sostanza il ricorrente di avere diritto ad accedere agli incentivi richiesti in quanto la disponibilità delle aree e degli edifici della pubblica amministrazione sui quali realizzare gli impianti - secondo il paradigma normativo - può, secondo la sua prospettazione, conseguire, oltre che dalla titolarità del diritto di proprietà, anche da quella di altri diritti di personali di godimento quali la locazione.

Il ricorso è infondato.

L'art. art. 1, comma 4, lett. c del D.M. 5 luglio 2012 prevede che “Fatto salvo l'articolo 4,

comma 7, il DM 5 maggio 2011 (quarto conto) continua ad applicarsi:

...c) agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni

